




COMUNE DI CESENA
Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio
Ufficio Protezione Civile



P. G. n. 40185 / 346

Cesena, 29 Maggio 2013

Oggetto: **Ordinanza sindacale relativa a disposizioni sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio.**

IL SINDACO

Premesso:

- che tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, fra cui quello idrogeologico e da frane, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia;
- che il territorio del Comune di Cesena risulta particolarmente vulnerabile ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e/o persistenti con conseguenti allagamenti e/o innesco di fenomeni erosivi che in tempi brevi evolvono in movimenti franosi, con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;
- altresì, che la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei fondi rustici, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;

Considerato:

- che, al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio, tipicamente soggetto a fenomeni di dissesto, come testimoniato dalle numerose aree in frana, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regimazione idrica;
- che, allo stesso scopo, debbano venire adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;
- che, altresì, tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie debbano essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;

Richiamati i seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni:

- la Legge 12 luglio 2012, n. 100 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" che in particolare apporta modifiche all'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 riguardante le competenze del comune e le attribuzioni del Sindaco che viene confermato come autorità comunale di protezione civile;
- il Codice Civile (artt. 891-892-893-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a distanze, scolo delle acque, riparazione sponde o argini, rimozione ingombri e manutenzione canali in genere;

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. (in particolare artt. 5-15-16-17-29-30-31-32-33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;
- il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", il R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 "Regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267", che rispettivamente istituiscono e normano il vincolo idrogeologico, e le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, approvate con delibera di G.R. n. 182 del 31 maggio 1995 e s.m.i., riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico (in particolare artt. 70-71-74-75-76);
- il vigente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con delibera di G.R. n. 350 del 17 marzo 2003, (artt. 8-14);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (parte terza e parte quarta);
- il R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (art. 140);
- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito della violazione di disposizioni regolamentari comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei dirigenti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la comunicazione della Prefettura di Forlì-Cesena, prot. 891 del 15 ottobre 2012, avente per oggetto "Fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico", con la quale viene auspicata l'adozione di ogni misura, ancorchè cautelare e provvisoria, al fine di prevenire o quantomeno contenere eventuali situazioni di pericolo dovute a fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico;
- la direttiva n. 69899 del 12 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile avente per oggetto "Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici";
- la comunicazione della Provincia di Forlì-Cesena, prot. n. 109380 del 7 novembre 2011, avente per oggetto la prevenzione e la gestione delle emergenze territoriali legate al rischio idrogeologico e idraulico;

Considerato:

- che la complessità della materia e le relative responsabilità attribuite dalle Leggi vigenti rendono indispensabile che l'Amministrazione comunale sia organizzata al meglio per fronteggiare le diverse possibili emergenze di protezione civile e che quindi sia dotata di efficaci strumenti operativi, a tutela dei cittadini e delle strutture sociali ed economiche della comunità;

Ritenuto pertanto necessario attuare una efficace azione di prevenzione tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità, imponendo il divieto a comportamenti ed iniziative che possono costituire o favorire un pericolo di frana o allagamento e, nel contempo, l'obbligo di porre in atto tutte le opere, lavori, sistemazioni e accorgimenti tesi ad evitare l'insorgere di frane, smottamenti, erosione incontrollata ed allagamenti e pertanto scongiurare eventuali possibili pericoli;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di immobili e terreni compresi nel territorio del Comune di Cesena di attivarsi, a far data dal **10 giugno 2013**, compatibilmente con le attività agricole e le esigenze legate

alle colture in corso, al fine di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei propri beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità e, precisamente:

- riguardo gli immobili e i terreni adiacenti o limitrofi a strade ad uso pubblico, di:
 - provvedere a mantenere le scarpate dei fondi a monte e a valle delle strade in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale
 - realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque
 - effettuare periodiche operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
- riguardo i fondi rustici, ai fini del buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, di adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell'erosione del suolo e alla regimazione delle acque, per cui risulta necessario:
 - limitare l'aratura dei terreni a profondità non superiori a 50 cm e mantenere una distanza non inferiore a 100 cm dai cigli di scarpata, dalle aree contermini, da opere di consolidamento e sostegno, da reti infrastrutturali e della viabilità;
 - mantenere ovunque possibile una idonea protezione antierosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminative a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo
 - predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno, comunque non superiore a 40 m, in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;
 - riguardo ogni fosso o canale, effettuare periodiche operazioni di manutenzione ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia di scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;
- riguardo le aree di pertinenza di fabbricati, di raccogliere le acque meteoriche in pozzetti e idonee canalizzazioni in grado di assicurarne un regolare deflusso ed in modo tale che non vengano lasciate scaricare in maniera incontrollata nei terreni; inoltre, ogni scarico dovrà essere regolarmente autorizzato ai sensi del vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Forlì-Cesena";

a tutti i soggetti sopracitati, inoltre, di segnalare tempestivamente ogni possibile indizio di dissesto o principio di movimento franoso;

VIETA

- di smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006;

- di depositare sul suolo pubblico ogni materiale risultante dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;
- di procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti;
- di rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d'acqua e scaricare residui di potature ed altre lavorazioni agricole nell'alveo dei corsi d'acqua;
- la realizzazione di stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;
- la realizzazione di sbarramenti o altri interventi non regolarmente autorizzati che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nei fossi interpoderali e nei corsi d'acqua demaniali;
- la realizzazione, nei canali di bonifica, di opere difformi alle disposizioni del R.D. 368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica Consorziata, e, in generale, la realizzazione di opere in alveo di qualunque natura, immissioni di acque o manufatti/piantumazioni nella fascia di tutela di 10 metri misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica, senza avere ottenuto preventiva Autorizzazione/Concessione dal Consorzio di Bonifica.

A V V E R T E

- che l'inadempienza ai suddetti ordini sarà in genere sanzionata a norma di legge nella misura compresa tra 25,00 € e 500,00 € e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- che nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dal D.Lgs. n.285 del 30/04/1992;
- che in caso di accertata violazione delle norme in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D.Lgs. n.152/2006;
- che in caso di accertata violazione nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e al R.D.L. 16/05/1926 n. 1126, sarà elevata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;
- che in caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 08/05/1904 n. 368, sarà applicato il regime sanzionatorio di cui al Titolo VI - Capo II della medesima norma;
- che in caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 25/07/1904 n. 523, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalla medesima norma;
- che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

D I S P O N E

- che gli interventi e le prescrizioni del presente atto debbono essere attuate entro il **30 settembre 2013**;
- che la presente ordinanza sarà vigente fino al **30 aprile 2014**, fino al termine del periodo autunnale-invernale, nel quale si verificano sovente situazioni di dissesto idrogeologico;
- che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza entro il termine di **30 (trenta) giorni** dall'accertata violazione, tralasciando quindi di ripristinare eventuali situazioni di pericolo in corso o creando di conseguenza nuove


condizioni di pericolo, previo opportuno accertamento, verrà valutata l'opportunità di emanazione di ordinanza contingibile ed urgente a carico dell'inadempiente con eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art.650 del codice penale in caso di ulteriore inadempienza, fatto salvo la produzione di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilità ad eseguire le opere nella tempistica indicata.

- che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, il Corpo Forestale dello Stato e, per le violazioni di competenza regionale, gli agenti accertatori della Regione Emilia Romagna nell'ambito delle specifiche funzioni in materia di difesa del suolo, risorse idriche e forestali loro attribuite, nonché tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti, siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo;
- che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Comando Polizia Municipale di Cesena
 - al Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune di Cesena
 - al Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale del Comune di Cesena
 - alla Prefettura di Forlì-Cesena, Area Difesa e Protezione Civile
 - alla Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Protezione Civile
 - alla Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Viabilità
 - alla Provincia di Forlì-Cesena, Comando Polizia Provinciale
 - alla Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Agricoltura
 - all'Agenzia regionale di Protezione Civile
 - al Comando provinciale Corpo Forestale dello Stato di Forlì-Cesena
 - al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena
 - alla Regione Emilia Romagna, Servizio Tecnico di Bacino sede di Cesena
 - al Consorzio di Bonifica della Romagna sede di Cesena.

Il presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 art. 8 c. 3, è reso noto alla cittadinanza interessata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblica affissione, emissione di comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Cesena.

IL SINDACO

Paolo Lucchi



IL DIRIGENTE

SETT. TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO

(Dott. Gianni Gregorio)



THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN